



COMUNE DI PESARO
Servizio Manutenzioni e Viabilità
Servizio Manutenzioni e Viabilità

Ordinanza N° 1794 del 05/09/2023

Oggetto: **VIA RUFFINI – MODIFICA ORD. 1344/2020 – DIVIETO DI TRANSITO – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI.**

IL DIRIGENTE

Considerata l'ordinanza n. 1344 del 12/10/2020 con la quale via Ruffini veniva chiusa al traffico nell'orario di entrata ed uscita degli studenti della scuola primaria "A. Gramsci";

visto che, con protocollo n. 107434 del 04/09/2023, il Servizio alla persona e alla famiglia – Laboratorio Città dei bambini ha chiesto di variare gli orari di validità del divieto di transito vigente in via Ruffini;

a seguito di un sopralluogo effettuato da un tecnico del Servizio;

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della Strada i cui articoli 6 e 7 demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

Divieto di transito

Via Ruffini

valido nel periodo di apertura delle scuole come da calendario scolastico regionale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:45 alle ore 8:15 e dalle ore 13:00 alle 13:45; eccetto residenti e titolari di contrassegno invalidi di cui all'art. 188 del C.d.S.

La presente ordinanza modifica la n. 1344 del 12/10/2020 e annulla e sostituisce le precedenti in contrasto.

La U.O. Viabilità e Strade è incaricata della posa della relativa segnaletica orizzontale e/o verticale, ed il Comando di Polizia Locale della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.



Dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online per il tempo stabilito dalla Legge.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche. In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente del Servizio Manutenzioni e Viabilità
EROS GIRALDI / ArubaPEC S.p.A.

Proposta numero: 1870

PSIC828007 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 09/09/2023 - I.1 - E